

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

PR	\mathbf{O}	P	N	S	ΓΔ	DI	T	Æ	\mathbb{T}	$\mathbb{C}1$	F.
1 17		_	.,		_	1/1		1 1 1	.		L'.

N. REGISTRO GENERALE 109 del 18/05/2021

Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania

Firmato da: Francesco Picarone

Al Signor Presidente del Consiglio regionale della Campania S E D E

Oggetto: Proposta di legge per "Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania.

Ad iniziativa del Consigliere Presidente Francesco Picarone

Si trasmette la Proposta di legge regionale ad oggetto:
"Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania"

Il Proponente Francesco Picarone

Art. 1

Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio

- 1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
- 2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti dei medesimi concorre almeno un operatore come previsto nel comma 3, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
- 3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo per ogni ambito.
- 4. Il Servizio di sociologia del territorio:
 - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
 - b) promuove il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
 - c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
 - d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)

- 1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge le seguenti attività:
 - a) interventi socio-relazionali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
 - b) interventi socio-relazionali e comunicazionali in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
 - c) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
 - d) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e loro famiglie;
 - e) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;
 - f) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
 - g) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di minori e adulti dell'area penale;
 - h) interventi socio-relazionali e comunicazionali che favoriscono la piena inclusione antropologico culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;
 - i) interventi socio-relazionali e comunicazionali nella scuola, diretti al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
 - j) interventi formativi e informativi finalizzati alla cultura e alla pratica della Vita Indipendente delle persone con disabilità: tali interventi attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e quindi all'organizzazione di una banca dati Regionale intesa come Agenzia per la Vita Indipendente;
 - k) interventi formativi e informativi per la conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille : detti interventi, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti;

 interventi socio-relazionali e comunicazionali di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità:

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

- a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati;
- b) collabora nell'ambito territoriale alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;
- c) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;
- d) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini.

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

Il Servizio di sociologia del territorio si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di Sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n 4.

Art. 4 (1)

(Norma finanziaria)

Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in Euro 3.000.000,00 graveranno sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),

Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 mediante incremento degli stanziamenti in favore degli ambiti territoriali di zona.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

Il Servizio di sociologia del territorio opera per ciascun ambito territoriale sociale, a seguito dell'adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

RELAZIONE TECNICA

La presente Proposta di Legge segue la medesima impostazione già adottata per la LR N.12/2017 avente medesimo oggetto, impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale e da quest'ultima dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza N. 147/2018 per violazione dell'art. 81 della Costituzione circa la mancata copertura finanziaria della norma e dichiarando, in via consequenziale, l'illegittimità dell'intera norma. Va riferito che la Corte ha sottolineato che la norma regionale impugnata si limitava a istituire un servizio di sociologia presso le strutture di erogazione dei servizi sociosanitari, rigettando tutte le eccezioni sollevate dal Governo circa l'intervento della norma regionale in materia di esercizio delle libere professioni che, a dire del ricorrente la norma regionale avrebbe violato. La Proposta di legge che qui si ripropone segue, quindi, pedissequamente il dettato della Corte Costituzionale offrendo opportuna copertura finanziaria all'intervento in essa previsto.

La Regione Campania, dal 2001, ha avviato, con l'emanazione delle linee guida per l'attuazione della L. n. 328/2000, il proprio sistema integrato delle politiche sociali regionali. Con l'adozione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, (legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge n. 8 novembre 200, n. 328) si è dotata di un ulteriore, importante, strumento per il consolidamento del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali. La realizzazione di tale sistema è demandata ai 57 ambiti territoriali per i piani sociali di zona, i quali costituiscono i livelli aggregativi locali per la gestione associata tra i comuni, delle funzioni in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento tra un ambito ed un altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologgiche, le quali, a tutt'oggi, non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socio assistenziale. È evidente la necessità di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adequate e metodologie progettuali nelle aree di intervento di cui all'art. 27 della LR 11/2007, ed in particolare quelle inerenti le responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e socio relazionale, nonché il benessere dei contesti e delle comunità. Alcuni piani sociali di zona hanno dato risposta a questa esigenza mediante l'acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in specifici interventi e servizi locali, tuttavia mai questa figura è prevista in modo strutturato e continuativo. Il servizio di sociologia del territorio,

nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ha specifiche funzioni in campo sociale e scolastico, e intende soddisfare bisogni presenti da sempre nelle comunità sociali e scolastiche, rappresentando un reale cambiamento di prospettiva nell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative ed efficaci. La proposta di legge ha come obbiettivo l'istituzione, nella Regione Campania del servizio di sociologia del territorio per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche prevedendo nell'ambito dei piani sociali di zona l'organizzazione, con la presenza di operatori sociologi. Nell'articolo 2 sono declinate le attività nei settori di intervento previsti dai piani sociali di zona che prevedono interventi sociali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali per gruppi con manifesto disagio sociale; per le vittime di stalking oltre che di violenza fisica e sessuale; che contrastano la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze da internet, la ludopatia; e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio.

L'istituendo servizio previsto nell'articolo 3 si avvale dei sociologi professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2014, n. 4 (disposizioni in materie di professioni non organizzate) che disciplina le professioni non organizzate in organi e collegi. Nelle disposizioni transitroie di cui all'articolo 5 si prevede che l'istituzione del servizio avvenga, per ogni ambito territoriale, non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge ed a seguito dell'adozione da parte della Giunta Regionale del Piano Territoriale di Zona.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge comporta l'assunzione per ogni ambito territoriale di una figura professionale di sociologo i cui oneri restano a carico del bilancio regionale. Considerato che il costo medio di una figura di professionista inquadrato come funzionario viene a costare al datore di lavoro circa 50.000,00 euro ad anno, moltiplicato per i 60 ambiti territoriali comportano una spesa complessiva di 3 milioni di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

"Istituzione del servizio di sociologia del territorio"

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FRANCESCO PICARONE

SCHEDA AIR

Analisi di Impatto della Regolamentazione

Sezioni	Contenuti
	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate Si è resa evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali, a tutt'oggi, non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socio assistenziale erogati dal sistema sociosanitario.
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazio ne	b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo. È evidente la necessità di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adeguate e metodologie progettuali nelle aree di intervento di cui all'art. 27 della LR 11/2007, ed in particolare quelle inerenti le responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e socio relazionale, nonché il benessere dei contesti e delle comunità.
	c) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. La norma coinvolge gli ambiti territoriali per l'erogazione dei servizi sociosanitari ed i sociologi come soggetti erogatori
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	Verranno auditi tutti gli stakeholders di riferimento

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazio ne (opzione zero)	La cd. Opzione zero rappresenterebbe il persistere di una lacuna nel sistema di erogazione dei servizi sociali che, nel momento attuale di forte crisi non consentirebbe di soddisfare bisogni presenti da sempre nelle comunità sociali e scolastiche, non realizzando, in tal modo un reale cambiamento di prospettiva nell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio.
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	Non appaiono possibili altri interventi di modifica normativa
	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri	La norma consente di offrire risposte al disagio individuale e di gruppo ed in particolare nell'individuazione di strategie adeguate inerenti le responsabilità familiari delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane e delle persone con disabilità. Gli svantaggi si manifestano esclusivamente nei nuovi oneri finanziari dei quali devono farsi carico gli ambiti territoriali.
amministrativi e dell'impatto	b) individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
sulle PMI	La norma incide esclusivamente sulla categoria professionale dei sociologi, senza alcun impatto sul mondo imprenditroiale.
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività	La presente Proposta di Legge non ha potere di incidere sul funzionamento della concorrenza del mercato.

regionale, nonché sulle politiche giovanili	
	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Regione Campania; Ambiti territroiali dei piani sociali di zona.
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazio ne	 b) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Il servizio verrà erogato dagli ambiti territroiali dei piani territroiali di zona per i quali sono già attive le procedure di erogazione e di controllo. c) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Nel caso l'intervento non si rivelasse efficace, si interverrà con un ulteriore correttivo prescrittivo
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	La norma non confligge con la normativa comunitaria.